



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

CIRCOLARE n. 37
Prot. n. AOODIP/1228

Roma, 13 aprile 2010

Ai

Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. al

Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e in via di perfezionamento in relazione al concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2010/2011, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le disposizioni di cui sopra sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione, lavoro reso particolarmente articolato e complesso per l'avvio della riforma del secondo ciclo, che con riferimento all'anno scolastico 2010/2011 coinvolge le sole classi prime, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità-orarie dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.

Si è avuto modo di far presente in altre occasioni che gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le Regioni e gli Enti locali, per essere questi titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche dei rispettivi territori, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio.

Si richiama, pertanto, l'attenzione particolare delle SS. LL. sulla esigenza che le Regioni, gli Enti locali e le OO.SS. vengano opportunamente coinvolti nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell'ottica di una coerente e funzionale rispondenza tra le previsioni del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche, l'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse.

E' opportuno evidenziare che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale risulta definita, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco del triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei rispettivi regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64.

La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 25.600 le riduzioni da operare per l'a.s. 2010/2011. Gli interventi e le misure finora adottati, di cui è fornita

dettagliata esplicitazione nei successivi paragrafi, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo entrato in vigore nell'a.s. 2009/10 (DPR n. 89 del 20 marzo 2009), la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo, che troverà graduale applicazione, a partire dalle classi prime, dall'anno scolastico 2010/2011.

Giova opportuno precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono quelli definiti da Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano le norme che presiedono, attualmente, alla costituzione degli organici:

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, avente ad oggetto "le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, tra l'altro, ha previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

- Piano programmatico attuativo dell'art. 64 succitato e relative norme applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;

- D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

- D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

- Circolare ministeriale dell'8 gennaio 2010, n. 2 concernente "indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";

- Circolare ministeriale del 15 gennaio 2010, n. 4 concernente le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;

- Circolare ministeriale del 18 febbraio 2010, n. 17 concernente le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011.

Per la scuola secondaria di II grado si è tenuto conto dei regolamenti relativi agli interventi di revisione e di riordino del II ciclo, emanati dal Presidente della Repubblica in data il 15 marzo 2010, attualmente all'esame della Corte dei Conti per il visto di controllo e che a breve verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si è tenuto altresì conto delle riduzioni orarie previste dall'art. 1, comma 4, del regolamento di riordino dell'istruzione tecnica per le classi seconde, terze e quarte e dall'art. 1, comma 3, del regolamento di riordino dell'istruzione professionale per le classi seconde e terze, in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione, che individua gli insegnamenti e le quantità orarie da ridurre.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata, come precisato dall'art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell'istruzione, nelle sue diverse articolazioni, e in considerazione delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite, come da tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante; tabelle che prevedono che l'obiettivo della riduzione dei 25.600 posti si raggiungerà in due distinte fasi, quella relativa all'organico di diritto e, per una parte residuale, quella relativa all'organico di fatto. In applicazione di tale criterio sono stati quantificati in 22.000 i posti da ridurre in organico di diritto e 3.600 quelli da ridurre in sede di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto. Soluzione questa che, attraverso una più consistente disponibilità di posti in organico di diritto, potrà garantire una maggiore stabilità della platea scolastiche e del personale docente interessato, anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio e, al tempo stesso, orientare meglio e attenuare il rigore dell'intervento riduttivo. Ovviamente, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di risparmio di cui al Piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.

Nell'ambito del contingente di posti assegnato a codeste realtà regionali, le SS. LL. valuteranno, con la flessibilità che le situazioni esistenti e l'obiettivo da raggiungere richiedono, le misure più idonee da adottare nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione del sistema scolastico.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni contenute nella presente circolare, da assumere come puntuale riferimento, le SS. LL., attraverso l'adozione di interventi e soluzioni autonomamente definite e coerenti con gli specifici bisogni dei territori di competenza, nonché tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative e interventi volti a raggiungere le finalità di razionalizzazione e di contenimento delle risorse, nel rispetto della qualità del servizio e dell'offerta formativa.

Non v'è dubbio che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandata alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa; valorizzando in tal modo, le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Lo schema di decreto interministeriale nella colonna "A" della tabella F riporta le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale, nella colonna "B" i posti derivanti dagli ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica e nella colonna "C" le riduzioni poste in essere in organico di fatto.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell'ottica, ove possibile, dell'estensione del tempo pieno.

Si richiama la particolare attenzione di tutti gli operatori affinché siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione, per non sacrificarne alcuno a vantaggio di altro o di altri.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni, con gli Enti Locali e con le OO.SS., provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutando le specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché le innovazioni introdotte dagli atti applicativi del citato art. 64.

Le SS.LL. presteranno puntuale attenzione alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, alla limitata capienza delle aule, alle aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e a quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Una volta definiti tali adempimenti e prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.

Nel contempo, le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali e ai dirigenti scolastici, promuovendo conferenze di servizio, confronti ed approfondimenti; dovrà essere evidenziata, inoltre, la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo si fa presente che il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, sulla base dei nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.

E' di tutta evidenza che il processo di contenimento non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi e che bisognerà evitare di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione delle stesse.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura si seguirà nel caso di variazioni successive.

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, nell'ottica della generalizzazione del servizio, si è ritenuto di dover confermare in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell'anno 2009/10.

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che hanno compiuto o compiono, entro il 31 dicembre 2010, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 4 del 15 gennaio 2010 (iscrizioni per l'a.s. 2010/11), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Il ripristino degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze di anni decorsi e nell'intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l'attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.

Nella tabella A sono inglobati i 610 posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. "sezioni primavera", il cui funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria

La scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Come è noto possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2011.

Per le classi prime da attivare nell'a.s. 2010/2011, il tempo scuola è definito in 24 ore settimanali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, **con conseguente superamento delle compresenze**. Il predetto modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Sempre nelle classi prime e seconde sono previste altre articolazioni dell'orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, sino a 30 ore. Le risorse di organico complessive sono assegnate, comunque, in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto per 22, vale a dire per l'orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalle scelte effettuate dalle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.

Le classi successive alla seconda continuano a funzionare, dall'a.s. 2010/2011 e fino alla graduale messa a regime del predetto modello, secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali. La dotazione organica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe. L'organico calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il prodotto per 22. Le economie derivanti dalle scelte da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore

settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento dell'inglese), concorrono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora a livello di istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere "arrotondate" a posto intero, sempre nel limite della dotazione regionale assegnata. Nel caso che le ore residue siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

Condizione essenziale per l'attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all'interno della scuola. L'organizzazione del tempo pieno è effettuata nei limiti dell'organico assegnato e, comunque, nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell'organico di istituto, in ragione di un'ora alla settimana nella prima classe, di due ore alla settimana nella seconda classe e di tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica siano impegnati, nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua straniera. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, per quanto possibile, è opportuno che le stesse non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residue dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: attivazione/continuazione di classi a tempo pieno, modello orario settimanale di 30 ore nelle classi prime e seconde, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).

Istruzione secondaria di I grado

La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: -quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); -quello relativo al tempo prolungato con 36 ore settimanali, elevabili

eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall'art. 5 del citato regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e semprechè si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell'a.s. 2008/09. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, utilizzando anche le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria, potrà essere autorizzato in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto: - semprechè le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe; - compatibilmente con le disponibilità di organico; - in assenza di esubero dei docenti delle seconde lingue comunitarie sia nell'ambito della scuola interessata che a livello provinciale.

Le ore di insegnamento della II lingua possono, altresì, essere impiegate, sempre alle condizioni di cui sopra, per potenziare l'insegnamento della lingua italiana, nei confronti di alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

L'insegnamento della *tecnologia*, prima rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.

Nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri previsti dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, la costituzione di eventuali nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che le scuole possono autonomamente scegliere, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 212 dell'8 luglio 2005 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi definitivamente chiuse. Infatti il citato articolo 14, ha abrogato, tra l'altro, il comma 5 dell'art. 239 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabiliva che " presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico".

Istruzione secondaria di II grado

Com'è noto, sul sito istruzione di questo Ministero sono stati pubblicati i regolamenti, con le annesse tabelle e quadri orari, relativi al riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Tali regolamenti, come già fatto presente, emanati dal Capo dello Stato il 15 marzo u.s., attualmente sono al vaglio della Corte dei Conti e, a breve, verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Sono state inoltre predisposte le tabelle di confluenza, dai vecchi ai nuovi ordinamenti, delle diverse tipologie di licei istituiti e indirizzi, che costituiscono la nuova offerta formativa di ogni istituzione scolastica. Tali tabelle costituiscono, tra l'altro, una vera e propria banca dati che servirà come riferimento per strutturare i percorsi di studio da utilizzare per la determinazione degli organici del prossimo anno scolastico.

L'assetto dell'istruzione secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti ordinamenti delle classi successive.

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento sia ai regolamenti relativi al riordino del II ciclo, sia al decreto interministeriale che disciplina le riduzioni delle ore di insegnamento delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici (art.1, comma 4 del regolamento) e delle classi seconde e terze degli istituti professionali (art. 1, comma 3 del regolamento), sia ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

In attuazione dell'art. 6, comma 2 del decreto interministeriale, che con la presente si trasmette, gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell'istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell'istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

In relazione a quanto sopra nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si formano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nelle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici intese al mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando comunque duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Si ricorda che i vari indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

- Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

- E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

- Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle reti scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli stessi. -Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

- Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008.. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Al fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, possono essere trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.

Si precisa che in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni stabilite per l'istruzione tecnica e professionale dal decreto interministeriale prima menzionato. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.

a) classi di concorso

Com'è noto, l'art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, tra le varie misure e interventi, ha previsto la revisione delle classi di concorso. Il relativo regolamento tuttora in corso di definizione non potrà trovare applicazione già all'atto dello svolgimento delle operazioni relative all'elaborazione dell'organico di diritto.

Ai fini della definizione degli organici e della conseguente mobilità, si è reso pertanto necessario, per l'a.s. 2010/2011, continuare ad utilizzare le attuali classi di concorso, in cui andranno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Nell'intento di consentire ai dirigenti scolastici e a tutto il personale docente di avere precisa nozione delle modalità di confluenza in questa fase transitoria, sono state pubblicate, attraverso il sistema informativo di questo Ministero, le tabelle all'uopo predisposte per i licei e per gli indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime degli istituti di secondo grado interessate al riordino dal 1.9.2010. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell'esistente, non modificando in alcun modo gli ordinamenti.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere trattati come insegnamenti "atipici", la cui attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti "atipici" si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, prioritariamente attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

Nell'allegato G del presente provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di tutti i corsi di studio che non trovano precisa corrispondenza con le attuali classi di concorso, con l'indicazione delle classi di concorso del pregresso ordinamento cui fare riferimento.

b) quota del 20% riservata all'autonomia

I tre regolamenti del riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale; e ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Poiché l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale a "regime", il sistema informativo ha attivato una funzione attraverso la quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e contestualmente gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, il relativo intervento si renderà possibile solo con riferimento alle classi di concorso con posti o ore disponibili.

La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99.

C) Corsi di qualifica presso gli istituti professionali

Com'è noto, ai sensi della circolare del 18/2/2010, n. 17, gli studenti hanno avuto la possibilità di richiedere, contestualmente all'atto dell'iscrizione alla prima classe degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali, anche la frequenza dei corsi triennali finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale di durata triennale funzionanti nel corrente anno scolastico. Pertanto, in tale ottica, gli istituti professionali hanno acquisito, con riserva, le iscrizioni degli studenti ai predetti corsi; e ciò fatte salve diverse determinazioni assunte dalle Regioni prima della conclusione delle iscrizioni o da assumere a norma dell'art. 8, comma 2, del regolamento relativo al riordino dell'istruzione professionale emanato con DPR del 15 marzo u.s., in corso di registrazione.

Allo stato, ai fini dell'attivazione del primo anno dei corsi di qualifica nell'a.s. 2010/2011, nell'ambito e nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi e soprannumerarietà di personale, gli istituti professionali possono disporre dei due seguenti strumenti:

1. la quota di autonomia del 20%, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) determinata in relazione all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio, in modo che nessuna disciplina venga decurtata di un orario superiore al 20% di quello previsto dai quadri orari di cui agli Allegati B) e C) del citato regolamento di riordino;
2. la quota di flessibilità del 25% prevista all'articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.

Per l'attivazione delle suddette soluzioni va utilizzata la procedura rilasciata dal sistema informativo per l'utilizzo della quota di autonomia prima accennata.

d) Ulteriori disposizioni

Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell'assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell'organico di fatto, per effetto dell'impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate

dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità.

Posti di sostegno

Com'è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha sancito:

- l'illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
- l'illegittimità dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità gravi, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

E' stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Secondo la suprema Corte, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta deroga costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua.

In relazione a quanto sopra, ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della suprema Corte, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori, specifiche disposizioni nella circolare sull'organico di fatto che dovranno scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.

La suprema Corte non ha invece rivolto censure al comma 414 sopra menzionato nella parte in cui prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, nell'a.s. 2010/11, ultimo anno del triennio, determinare un organico di diritto di complessivi 63.348 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2010/11, comprensiva dell'ultima quota di incremento pari 4.885 unità. La terza quota del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.

Per completezza di quadro espositivo nella suddetta Tabella E è stata aggiunta la colonna C, che riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili,

nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 16 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. La quota riservata alle predette scuole non potrà, comunque, superare i complessivi 457 posti normali.

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo.

Indicazioni finali

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall' articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133. comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva, apprezzata collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to - Giuseppe Cosentino -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale scolastico

*DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011*

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA
DI CONCERTO
CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 622;
- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008";
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- VISTO il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3, sono state fissate, per il triennio 2009/2011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;
- VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento "per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;
- VISTO l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
- VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. recante "norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. recante "norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto interministeriale con il quale in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei relativi regolamenti, si è proceduto alla individuazione degli insegnamenti delle classi prime, seconde e terze degli istituti tecnici e delle classi seconde e terze degli istituti professionali di cui ridurre le consistenze orarie;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- VISTO l'art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27.2.2009, n. 14 che ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del secondo ciclo.
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 – Serie generale;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTA la legge 24 novembre 2009, n. 67 di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4 bis, che proroga il termine di cui alla legge n. 333/2001 al 31 agosto 2010;

VISTO il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge 296/96;

VISTO il D.M. del 22 agosto 2007, n. 139 regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;

VISTA la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante "indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";

VISTA la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;

VISTA la circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010 riguardante le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

DECRETA

Art. 1

(consistenze dotazioni)

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2010/2011 sono quelle riportate rispettivamente nelle alleghe tabelle "A", "B", "C", "D", "E", e "F" e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e alla relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in ragione dello 0,10 per l'a.s. 2010/2011), alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal Regolamento relativo "per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti per la classi prime dai nuovi Regolamenti e per le classi

successive alla prima secondo i vigenti ordinamenti con consistenze orarie ridotte in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 negli istituti tecnici e negli istituti professionali e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

3. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311.

4. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

Art. 2

(dotazioni provinciali)

1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.

2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico- didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

5 I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64, della legge 6.8.2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Art. 3

(Costituzione delle classi)

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel DPR n. 81 del 20 marzo 2009 "regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero

complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovrà comportare incrementi al numero della classi stesse.

Art. 4
(Scuola dell'infanzia)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del succitato Regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

3. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5
(Scuola primaria)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento approvato con DPR n. 89 del 20 marzo 2009 sul primo ciclo.

2 Per le classi prime e seconde funzionanti nell'a.s. 2010/11, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle presenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali per classe, senza presenze.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo, le classi successive alla seconda continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe è comunque fissata in 30 ore settimanali, senza presenze.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09, senza presenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di presenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.

5 L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici potranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

6. Nell'ambito dell' istituzione scolastica le diverse frazioni orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.

7. L'insegnamento delle religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, comprese quelli connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR n. 275/99, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzate per garantire l'orario mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.

Art. 6

(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricula previsti dai nuovi Regolamenti e per le classi seconde, terze e quarte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del regolamento e le classi seconde e terze dell'istruzione professionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre.

2 Gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

3 Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008--I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

4 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

5 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

6 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

7. Per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle prime.

8. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi prime interessate al riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Nell'allegato G del presente provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di tutti i corsi di studio che non trovano piena corrispondenza con le attuali

classi di concorso, con accanto indicate le classi di concorso di cui al citato D.M. n. 39/1998 cui fare riferimento.

9. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

10 I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 7

(scuola secondaria di I grado)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.

2 Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento approvato con DPR n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

3 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.

5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

6. Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 212 dell'8 luglio 2005 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" le scuole medie annesse ai conservatori si intendono definitivamente non più funzionanti. Il citato articolo 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede " *Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis ... art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*". Il comma 5 dell'art. 239 prevede " presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico".

Art. 8

(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)

1 Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

2 Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009

3 Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

4 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .

5 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.

6. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

7. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell' anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

8 Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 9

(dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non può superare quella definita nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 10

(sezioni ospedaliere)

1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura .

Art. 11

(dotazione organica di sostegno)

1 La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2010/11 è stabilita nella tabella E, colonna A, che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che è pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati

nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E, colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.

3 Nell'ambito dei contingenti assegnati, i Direttori generali regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

4 In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80, del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche.

5 Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 recante regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.

6 I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità più idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

7 Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi, curando che in caso la presenza di più di due unità per classe, queste le stesse devono essere costituite con non più di 20 alunni.

Art. 12

(istituzioni educative)

1 Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo.

Art. 13

(scuole funzionanti presso educandati femminili statali)

1 Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti presso gli Educandati femminili statali di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.

Art. 14

(gestione delle situazioni di fatto)

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del Direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento.

2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.

3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità.

4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento, relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USP di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6 L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 15

(verifica e monitoraggio)

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Art. 16

(scuole di lingua slovena)

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, ma non inferire complessivamente a 457 posti normali.

Art. 17

(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
F.TO MARIANELLA GELMINI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
GIULIO TREMONTI

Tabella A - Scuola dell'infanzia
Contingente organico per l'a.s. 2010/2011

Regione	Organico 2009/2010 (*)	Organico 2010/2011 (*)
Abruzzo	2.417	2.456
Basilicata	1.202	1.196
Calabria	4.129	4.104
Campania	11.815	12.014
Emilia Romagna	4.124	4.162
Friuli Venezia Giulia	1.523	1.535
Lazio	6.551	6.592
Liguria	1.703	1.703
Lombardia	9.163	9.313
Marche	2.713	2.687
Molise	547	547
Piemonte	5.683	5.771
Puglia	7.396	7.355
Sardegna	2.633	2.631
Sicilia	8.744	8.757
Toscana	5.308	5.311
Umbria	1.458	1.493
Veneto	3.688	3.730
Totale	80.797	81.357

(*) comprensivo dei 610 posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Tabella B - Scuola Primaria

Contingente organico per l'a.s. 2010/2011

Regione	Organico 2009/2010 (*)	Organico 2010/2011 (*)
Abruzzo	4.604	4.359
Basilicata	2.524	2.407
Calabria	8.694	8.161
Campania	22.505	21.229
Emilia Romagna	14.801	14.537
Friuli Venezia Giulia	4.536	4.365
Lazio	20.266	19.676
Liguria	4.988	4.808
Lombardia	36.049	35.235
Marche	5.398	5.163
Molise	1.173	1.085
Piemonte	16.287	15.627
Puglia	15.080	14.259
Sardegna	6.065	5.729
Sicilia	19.653	18.402
Toscana	12.434	12.164
Umbria	3.141	3.011
Veneto	18.095	17.367
Totale	216.293	207.584

(*) comprensivo dei 2.550 posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Contingente organico per l'a.s. 2010/2011

Regione	Organico 2009/2010	Organico 2010/2011
Abruzzo	3.134	2.981
Basilicata	1.712	1.626
Calabria	6.079	5.834
Campania	17.996	17.102
Emilia Romagna	7.811	7.615
Friuli Venezia Giulia	2.509	2.466
Lazio	12.441	12.229
Liguria	2.858	2.802
Lombardia	19.527	19.120
Marche	3.268	3.189
Molise	773	772
Piemonte	9.156	9.045
Puglia	10.621	10.287
Sardegna	4.272	4.217
Sicilia	15.360	14.841
Toscana	7.133	6.934
Umbria	1.855	1.828
Veneto	10.703	10.658
Totale	137.208	133.546

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Contingente organico per l'a.s. 2010/2011

Regione	Organico 2009/2010	Organico 2010/2011
Abruzzo	5.051	4.731
Basilicata	2.768	2.552
Calabria	9.714	8.996
Campania	26.284	24.568
Emilia Romagna	13.025	12.255
Friuli Venezia Giulia	4.013	3.837
Lazio	19.929	18.860
Liguria	4.521	4.265
Lombardia	27.228	25.539
Marche	5.808	5.349
Molise	1.424	1.317
Piemonte	13.374	12.418
Puglia	18.341	17.002
Sardegna	7.039	6.395
Sicilia	21.986	20.418
Toscana	12.455	11.801
Umbria	3.089	2.898
Veneto	15.729	14.827
Totale	211.778	198.028

Tabella E - Sostegno

Organico di diritto anno scolastico 2010/2011 e incremento in organico di fatto, salvo deroghe.

Regione	Organico di diritto 2010/11	Incremento da utilizzare in O. F. 2010/2011	Organico di fatto 2010/2011
	A	B	C
Abruzzo	1639	426	2065
Basilicata	869	89	958
Calabria	2865	834	3699
Campania	10597	1334	11931
Emilia R.	3224	2668	5892
Friuli V. G.	903	394	1297
Lazio	6245	2641	8886
Liguria	1479	657	2136
Lombardia	6578	5086	11664
Marche	1279	1031	2310
Molise	358	106	464
Piemonte	3886	2271	6157
Puglia	6069	1434	7503
Sardegna	2162	264	2426
Sicilia	8247	3183	11430
Toscana	2857	1833	4690
Umbria	713	288	1001
Veneto	3378	2582	5960
Totale	63.348	27.121	90.469

Tabella F -

Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto e di fatto con interventi strutturali sulla formazione delle classi e sulle dotazioni organiche (escluso il sostegno)

Regione	Decremento organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2010/2011	Riduzione delle istituzioni autonome	Decremento in organico di fatto (escluso sostegno) A.S. 2010/2011	Decremento complessivo A.S. 2010/2011
	A	B	C	A+B+C
Abruzzo	-584	0	-95	-679
Basilicata	-376	-1	-49	-426
Calabria	-1.367	0	-155	-1.522
Campania	-3.161	-10	-525	-3.696
Emilia Romagna	-1.019	0	-174	-1.193
Friuli V. G.	-320	-1	-58	-379
Lazio	-1.593	-8	-237	-1.838
Liguria	-422	0	-69	-491
Lombardia	-2.316	-12	-444	-2.772
Marche	-711	0	-80	-791
Molise	-174	0	-21	-195
Piemonte	-1.410	-9	-229	-1.648
Puglia	-2.172	-12	-363	-2.547
Sardegna	-925	0	-112	-1.037
Sicilia	-2.846	-4	-479	-3.329
Toscana	-948	-4	-173	-1.125
Umbria	-269	0	-44	-313
Veneto	-1.404	-3	-229	-1.636
Totale	-22.017	-64	-3.536	-25.617

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto e di fatto

Posti Organico di diritto	Autonomie	Posti organico di fatto	Totale A.S. 2010/2011
- 22.017	-64	- 3.536	- 25.617

Art. 11, comma 7 ultimo periodo.

I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni.

Tabella G-

Classi di concorso attuali su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado nuove o presenti sotto altra formulazione.

Tutte le discipline trovano puntuale corrispondenza nella situazione attuale, ad eccezione dei seguenti insegnamenti, a fianco dei quali viene individuata l'attuale classe di concorso nella quale trovano naturale inserimento:

- INSEGNAMENTI	CLASSI DI CONCORSO
- scienze umane nel liceo delle scienze umane	36/A
- geografia turistica nel tecnico	39/A
- arte e territorio nel tecnico	61/A
- scienze integrate nel tecnico e professionale (fisica)	38/A
- scienze integrate nel tecnico e professionale (chimica)	13/A e 12/A**
- tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nel tecnico	71/A
- tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nel professionale per servizi di manutenzione	71/A – 20/A – 34/A – 35/A **
- tecnologie informatiche nel tecnico	42/A e 35/A **
- scienze integrate (scienze della terra e biologia) nel professionale	60/A
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel professionale per servizi per l'agricoltura	42/A e 49/A **
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel professionale per produzioni industriali e per servizi di manutenzione	42/A e 34/A **
- ecologia e pedologia nel professionale	58/A e 74/A **
- scienze umane e sociali nel professionale	36/A
- elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche nel professionale	24/A e 25/A **
- discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene nel professionale	2/A
- anatomia, fisiologia, igiene nel professionale	40/A
- gnatologia nel professionale	40/A
- laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina nel professionale	50/C
- laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita nel professionale	51/C
- laboratorio di servizi di accoglienza turistica nel professionale	52/C
- tecniche professionali dei servizi commerciali nel professionale	7/A, 17/A, 25/A, 61/A **
- tecniche di comunicazione nel professionale –	36/A – 65/A**

** Tali insegnamenti possono trovare confluenza in più classi di concorso del vecchio ordinamento; ciò dipende dal particolare orientamento di ogni indirizzo in ciascuna istituzione scolastica. Trattasi di insegnamenti "atipici" la cui attribuzione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.

Il nuovo Liceo artistico assorbendo l'attuale Istituto d'Arte, propone problematiche conseguenti alla necessità di conservare le professionalità esistenti, non solo riferite alla tabella A, ma anche a quelle della tabella D. Si elencano di seguito gli insegnamenti che, pur modificando la nomenclatura, trovano corrispondenza diretta in una delle attuali classi di concorso:

- INSEGNAMENTI	CLASSE DI CONCORSO
- laboratorio di architettura nel liceo artistico	18/A
- discipline progettuali – Architettura e ambiente nel liceo artistico	18/A
- laboratorio di grafica nel liceo artistico	7/A
- discipline grafiche nel liceo artistico	7/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	10/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	10/A

- laboratorio del design nel liceo artistico	9/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	9/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	4/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	4/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	5/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	5/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	18/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	18/A

Sempre per i Licei Artistici si elencano di seguito gli insegnamenti che modificano la nomenclatura e che possono trovare corrispondenza in due o più delle attuali classi di concorso,:

- discipline grafiche e pittoriche nel liceo artistico	8/A – 21/A;
- laboratorio artistico nel liceo artistico	8/A – 21/A; *
- laboratorio della figurazione nel liceo artistico	8/A – 21/A;
- discipline pittoriche nel liceo artistico	8/A – 21/A
- laboratorio artistico nel liceo artistico	3/A – 62/A – 63/A; *
- laboratorio audiovisivo e multimediale nel liceo artistico	3/A-62/A-63/A
- discipline audiovisive a multimediali nel liceo artistico	3/A-62/A-63/A
- laboratorio artistico nel liceo artistico	6/A – 66/A *
- laboratorio del design nel liceo artistico	6/A – 66/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	6/A – 66/A
- laboratorio di scenografia nel liceo artistico	8/A – 18/A
- discipline geometriche e scenotecniche	8/A – 18/A
- discipline progettuali scenografiche	8/A – 18/A

* Gli insegnamenti con l'asterisco, riportano il medesimo titolo sebbene appartengano a diverse classi di concorso; in questi casi appare necessario l'intervento di ciascuna istituzione scolastica, che dovrà scegliere a quale delle attuali classi di concorso destinare i contributi orari, salvaguardando ovviamente la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica.

Licei Musicali

In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A e/o i docenti diplomati di conservatorio abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A.

In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Tecnologie musicali e di Teoria e analisi e composizione i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso di idonei requisiti professionali e/o accademici.

Istruzione professionale: indirizzo "Servizi commerciali"

L'insegnamento di Informatica e laboratorio nel primo biennio è attribuito alle classi di concorso 75/A e 76/A.

Istruzione tecnica: indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing "

L'insegnamento di informatica nel primo biennio è attribuito ai titolari delle classi di concorso 75/A e 76/A.

Indirizzi: "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" e "Produzioni industriali e artigianali"

L'insegnamento di Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel primo biennio è attribuito ai titolari delle classi di concorso 75/A e 76/A.